

Milano, 2 giugno 1999

VERBALE DI RIUNIONE

Si è svolto in data 2.6.1999, presso la sede di Banksiel S.p.A. in Milano Via Meravigli 12/14, un incontro tra l'Azienda - rappresentata dai Sigg. G. Amici e R. Capobianco ed il Coordinamento delle R.S.U. di Banksiel.

In agenda le modalità attuative di applicazione dell'istituto del part-time a tempo determinato, così come definito nel verbale di accordo del 29 aprile 1998.

Le parti concordano circa i seguenti dispositivi riguardanti la materia in oggetto:

1. ai dipendenti che fruiscono un periodo di part-time iniziale di sei mesi, è garantito, se richiesto, un primo rinnovo immediatamente consecutivo della medesima durata;
2. le richieste dei dipendenti che, completato il periodo iniziale di 12 mesi, chiederanno un rinnovo dovranno essere della durata di sei mesi e l'accettazione delle domande sarà subordinata alla disponibilità residuale rispetto alla percentuale di organico massima prevista (attualmente il 5%);
3. i periodi di rinnovo possibili saranno al massimo tre per un totale di 18 mesi (quindi 12 mesi di part-time iniziale + 18 mesi di possibili rinnovi);
4. i dipendenti che non inoltreranno domande di rinnovo e quelli che avranno raggiunto la durata massima del punto 3), dovranno necessariamente rientrare a orario pieno per almeno 12 mesi prima di poter ripresentare una nuova domanda di part-time;
5. l'Azienda si impegna a prendere in considerazione casi particolari di richieste di passaggio del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time a tempo indeterminato;
6. il numero di part-time ex-novo concedibili potrà superare la percentuale di organico stabilita (attualmente il 5%) se nei successivi 4 mesi giungessero a scadenza rapporti di part-time in essere
(esempio: numero di part-time ex-novo richiesti a far data dal 1 aprile.....3
 numero di part-time in scadenza il 31 luglio.....2
 numero di part-time ex-novo accettabili oltre la soglia %.....2)
7. la graduatoria dei rinnovi di part-time terrà in considerazione, a parità delle altre condizioni indicate nell'accordo di riferimento, anche dei seguenti criteri:
 - a) numero di rinnovi fruiti (penalizzazione)
 - b) numero di figli (agevolazione)

Le parti riconfermano altresì l'importanza del ruolo congiunto nel monitoraggio dell'istituto.

L'azienda fornirà trimestralmente i dati sull'andamento delle prestazioni straordinarie/aggiuntive, oltre l'orario di part-time definito, con le quantità orarie individuali per sede di lavoro.

